



ACCORDO DI FINANZIAMENTO

tra

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e


SFIRS SpA

per la costituzione del Fondo MICROCREDITO FSE

Aggiornamento

Settembre 2015


Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale del Lavoro
Prot. Entrata del 20/10/2015
nr. 0045091/Cont/63
Classifica VI.3.3
10-01-00



00000000



00000000



00000000

00000000

00000000

00000000

ACCORDO DI FINANZIAMENTO RAS-SFIRS SpA

La presente versione è stata modificata ed integrata in coerenza con i seguenti documenti:

Legge Regionale n. 6/2012, art. 5 (Legge Finanziaria 2012);

Deliberazione della Giunta Regionale n.23/2 del 29.5.2012 “Preso d’atto della decisione della Commissione Europea C(2012)2362 del 3.4.2012 che modifica la decisione C(2007)6081 che adotta il Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013. – CCI 2007IT052PO016 – Modifica Delib.G.R. n. 4/24 del 22.1.2008. Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013 – Modifica Delib.G.R. 68/1 del 3.12.2008”;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/23 del 24.02.2015 “POR FSE 2007-2013. Asse I “Adattabilità” - Asse II “Occupabilità”. Rimodulazione del Fondo di ingegneria finanziaria “PISL-POIC FSE” e orientamenti sulle modalità di riprogrammazione delle risorse. Modifica parziale della Delib.G.R. n. 50/9 del 16.12.2014” con la quale si prevede di destinare 6 Meuro al Fondo Microcredito FSE.

A large black redaction mark covering the signature area of the document.

Per

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.


The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant as it provides strong evidence for the proposed model.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a list of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends and to test the model under different conditions.

Appendix A
 Appendix B
 Appendix C

INDICE

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE	4
2. OGGETTO DELL'ACCORDO	7
3. FONDO MICROCREDITO FSE	8
4. OPERAZIONE "FONDO MICROCREDITO FSE"	9
5. GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE FONDO MICROCREDITO FSE	11
6. FINANZIAMENTO DEL FONDO MICROCREDITO FSE.....	14
7. STRATEGIA DI INVESTIMENTO E PIANIFICAZIONE E PIANO OPERATIVO.....	16
8. DIRETTIVE DI ATTUAZIONE	17
9. COSTI, SPESE AMMISSIBILI E SPESE NON AMMISSIBILI	18
10. IMPEGNI TRA LE PARTI	20
11. RESPONSABILITÀ	21
12. MONITORAGGIO E CONTROLLO, RENDICONTAZIONE, REVISIONE	22
13. EFFICACIA E RISOLUZIONE	22
14. LEGGE APPLICABILE; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	25
15. DISPOSIZIONI FINALI.....	26
ALLEGATO A. – STRATEGIA DI INVESTIMENTO E PIANIFICAZIONE.....	28
ALLEGATO B. – DISPOSIZIONI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL FONDO.....	33
ALLEGATO C. – RENDICONTAZIONE.....	36
ALLEGATO D – REVISIONE	37
ALLEGATO E - POLITICA DI DISINVESTIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DAL FONDO MICROCREDITO FSE E NORME DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO	38
ALLEGATO F – LINEE GUIDA DI TESORERIA	39
ALLEGATO G – LETTERA DEI COSTI	40



Rey

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The analysis phase involved identifying trends and patterns in the data. Statistical tools were used to quantify the findings, and the results were compared against industry benchmarks. This comparison helps to contextualize the data and identify areas where the organization may be performing better or worse than its peers.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These recommendations are designed to address the identified issues and improve the overall performance of the organization. The author suggests implementing new processes, training staff, and regularly reviewing the data to ensure ongoing improvement.

B

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

Nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretate secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:

Accordo: indica il presente Accordo di finanziamento ed i suoi allegati, compresa ogni successiva modifica;

Allegato: indica ogni allegato al presente Accordo, il quale ne costituisce parte integrante;

Articolo: indica ogni articolo/capitolo del presente Accordo;

Autorità di Gestione: indica l'Autorità Pubblica designata dalla Regione Autonoma della Sardegna per la gestione del POR FSE 2007-2013;

Bilancio preventivo annuale: indica, per ogni anno di calendario, la previsione dei Costi relativi alle Operazioni del "Fondo Microcredito FSE" riferiti all'anno in questione, preparata dalla SFIRS SpA ed approvata dall'Autorità di Gestione secondo quanto disposto all'articolo 5;

Comitato di Sorveglianza: indica il comitato istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'attuazione del POR FSE, la cui composizione, incarichi e poteri sono definiti nell'art. 63 e seguenti del Reg. (CE) 1083/2006;

Direttive di Attuazione: indica il documento che costituirà la base per gli Avvisi per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei potenziali destinatari secondo quanto disposto dall'Articolo 8;

Conto corrente Fondo MICROCREDITO FSE: indica un Conto corrente fruttifero, istituito dalla SFIRS SpA con contabilità separata, relativo all'attuazione del Fondo MICROCREDITO FSE, da aprirsi in conformità con quanto disposto dall'Articolo 3 presso la *Banca Service* individuata con le modalità descritte nel Piano Operativo;

Costi: indica i costi annuali che la Regione Autonoma della Sardegna è tenuta a rimborsare alla SFIRS SpA in relazione alla gestione del Fondo MICROCREDITO FSE ed attraverso lo stesso, secondo quanto previsto dall'Articolo 9, e che saranno considerati "Spese Ammissibili" nella misura permessa dall'articolo 78 del Reg. 1083 e determinata dall'Autorità di Gestione;

Fondi Strutturali: indica il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, come definiti dal Reg.1083/2006;

Fondo MICROCREDITO FSE: indica il Fondo gestito dalla SFIRS SpA, previsto e disciplinato dal Regolamento (CE) 1083/2006, articoli 44, 56 e 78 e dal Regolamento (CE) 1828/2006, articoli 44, 45, 46, costituito in conformità con quanto previsto dal presente Accordo;

A large black rectangular redaction covers the signature area. To the right of the redaction, there is a small, stylized graphic element resembling a hand or a pointer.

Lettera dei Costi: indica la lettera che le Parti si impegnano a firmare ed a scambiarsi (di cui all'Allegato G), secondo quanto previsto dall'Articolo 9;

Linee Guida di Tesoreria: indica le linee guida che governano la gestione di bilancio della tesoreria del Fondo, come disposto dall'Allegato F al presente Accordo;

Operazione Fondo MICROCREDITO FSE: indica l'espletamento dei compiti e l'attuazione di azioni da parte della SFIRS SpA volte alla realizzazione del "Fondo MICROCREDITO FSE", come definiti dall'Articolo 4.1.

Operazione: indica la contribuzione finanziaria del Programma Operativo allo strumento di ingegneria finanziaria e i conseguenti investimenti effettuati dallo strumento di ingegneria finanziaria che in ultimo costituiscono una spesa ammissibile ai sensi dell'art. 78 c. 6 del Regolamento (CE) 1083/2006;

Parti: indica congiuntamente la Regione Autonoma della Sardegna e la SFIRS SpA;

PMI: indica le imprese di piccole e medie dimensioni, come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC;

Programma Operativo o POR: indica il Programma Operativo Regionale PO FSE 2007- 2013, parte del quale è amministrato dal "Fondo MICROCREDITO FSE", in conformità con quanto previsto dal presente Accordo;

Rapporto di Avanzamento: indica ogni rapporto che deve essere preparato dalla SFIRS SpA in conformità con l'Allegato C - nelle scadenze concordate con la Regione - ed approvato dall'Autorità di Gestione secondo quanto disposto dall'Articolo 5;

Regolamento Attuativo: indica il Regolamento (CE) No. 1828/2006 della Commissione e sue successive modifiche;

Ricavi delle operazioni: indica le somme derivanti dagli interessi maturati sugli importi giacenti presso il conto corrente del Fondo MICROCREDITO FSE secondo quanto previsto dal presente Accordo e dall'Allegato A;

Risoluzione per Inadempimento: indica la risoluzione del presente Accordo in seguito ad un inadempimento o ad una serie di inadempimenti di una Parte, cui la Parte stessa non pone rimedio entro un periodo di tempo ragionevole e/o che, ragionevolmente ed in buona fede, l'altra Parte reputi rendere la prosecuzione del presente Accordo impraticabile o estremamente onerosa per la Parte in questione;

Strategia di Investimento e Pianificazione: indica la strategia di investimento e la pianificazione delle attività del Fondo MICROCREDITO FSE, volta alla realizzazione dell'operazione oggetto della costituzione del Fondo, dettagliata nel Piano Operativo e aggiornata secondo quanto previsto dal presente Accordo;



Strumento di Ingegneria Finanziaria: indica uno o l'insieme degli strumenti di cui all'Art. 44 del Reg. 1083/2006.


Rey



2. OGGETTO DELL'ACCORDO

2.1. Con il presente Accordo, concluso in conformità ed applicazione dell'art. 44 del Regolamento 1083 e dell'art. 43 del Regolamento Attuativo, le Parti convengono quanto segue:

- a) la Regione si impegna a destinare alla SFIRS SpA, ai sensi dell'art. 44, lett. a) del Reg.1083/2006, le risorse finanziarie per lo sviluppo del Fondo MICROCREDITO FSE e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi Strutturali;
- b) la SFIRS SpA si impegna ad esercitare l'attività necessaria alla gestione del Fondo MICROCREDITO FSE, costituito con le risorse finanziarie fornite dalla Regione, di cui al punto a), in applicazione dell'art. 44 del Reg. 1083/2006, nel rispetto delle finalizzazioni definite dagli obiettivi operativi del POR che contribuiscono al cofinanziamento del "Fondo MICROCREDITO FSE";
- c) la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e di controllo previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi Strutturali;
- d) la SFIRS SpA si impegna a sua volta a selezionare i destinatari che riceveranno finanziamenti dal Fondo MICROCREDITO FSE attraverso la pubblicazione di inviti a manifestare interesse, avvisi o per mezzo di altri strumenti, adottati in conformità della legislazione applicabile che, in ogni caso, garantiscano il rispetto di principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;
- e) la Regione si impegna a rimborsare alla SFIRS SpA i costi sostenuti per l'attività di cui alle precedenti lettere b) e d) e ai sensi di ogni altra previsione del presente Accordo, con esclusione di ogni ulteriore corrispettivo e nei limiti stabiliti dall'articolo 43, comma 4 del Regolamento Attuativo;
- f) le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del Fondo MICROCREDITO FSE in conformità con quanto disposto dal Reg. 1083/2006 e dal Regolamento Attuativo;
- g) le Parti indicano, nel presente Accordo, le informazioni richieste dall'articolo 43, par. 5 e 6 e articolo 44, par. 1 e 2 del Regolamento Attuativo;
- h) le Parti danno atto che, a seguito della durata del presente Accordo, i ricavi e/o il risultato economico ultimo della sovvenzione torneranno a beneficio della Regione. A considerazione di ciò, la SFIRS SpA opererà nel quadro del presente Accordo a proprio nome, ma a beneficio della Regione.



3. FONDO MICROCREDITO FSE

- 3.1. Le Parti concordano che il Fondo MICROCREDITO FSE sia costituito come “Patrimonio Separato”, così come previsto dall’articolo 43, par. 2 del Regolamento Attuativo.
- 3.2. Al fine di attuare la gestione contabile separata, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 43, par. 2 del Regolamento Attuativo, la SFIRS SpA istituisce il Conto corrente Fondo MICROCREDITO FSE. Tale Conto è deputato all’amministrazione del Fondo conformemente al presente Accordo. Il Conto non costituisce un conto bancario. La SFIRS SpA è tenuta a registrare nel Conto tutte le transazioni relative allo stesso ed alle operazioni finanziate; ogni transazione deve recare la data di valuta.
- 3.3. Ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del Fondo MICROCREDITO FSE, la SFIRS SpA riceve i contributi dal POR FSE, ivi compresi i contributi nazionali e i contributi provenienti da fonti diverse, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo. Al fine di aumentare l’efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l’Autorità di gestione FSE potrà fare ricorso al principio di complementarietà tra i Fondi Strutturali di cui all’art. 34 del Reg. (CE) 1083/06 e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, nei limiti e alle condizioni ivi previste fino ad un massimo del 10% del contributo comunitario dell’Asse II – Occupabilità e dell’Asse III – Inclusione Sociale, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell’operazione e ad essa direttamente legate.
- 3.4. Il Conto Fondo MICROCREDITO FSE deve in ogni momento essere utilizzato, impegnato, gestito o diversamente disposto separatamente dalle altre risorse della SFIRS SpA, e deve essere destinato all’esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal Fondo, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
- 3.5. Saranno validamente eseguiti da firmatari debitamente autorizzati dalla SFIRS SpA i pagamenti dal Conto corrente Fondo MICROCREDITO FSE di seguito riportati:
 - i. pagamenti da effettuare in relazione ad operazioni approvate secondo quanto disposto dall’Articolo 5;
 - ii. pagamenti dei Costi, in conformità con quanto stabilito nell’articolo 9 e nella Lettera dei Costi (Allegato G);
 - iii. investimento del saldo attivo del Conto Fondo MICROCREDITO FSE conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida della Tesoreria;
 - iv. qualsiasi altro pagamento espressamente e congiuntamente autorizzato, in forma scritta, dalla Regione e dalla SFIRS SpA.

Bj

8

4. OPERAZIONE “FONDO MICROCREDITO FSE”

- 4.1. Ai sensi del presente Accordo, la SFIRS SpA è tenuta a realizzare l'operazione Fondo MICROCREDITO FSE, che include quanto di seguito esposto:
- 4.1.1. perseguimento della strategia stabilita nella strategia di investimento e pianificazione;
 - 4.1.2. revisione della strategia di investimento e pianificazione conformemente a quanto previsto dall'Articolo 7, predisposizione del Piano Operativo e delle Direttive di Attuazione per gli Avvisi secondo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - 4.1.3. selezione di destinatari idonei (attraverso la pubblicazione di Avvisi ed altre modalità conformi alla normativa vigente ed in osservanza dei principi generali di trasparenza, non-discriminazione e parità di trattamento), atti a ricevere contributi dal Fondo MICROCREDITO FSE per la realizzazione di operazioni, allo scopo di attuare la strategia di investimento e pianificazione;
 - 4.1.4. negoziazione dei termini delle operazioni, presentazione delle relative proposte all'Autorità di Gestione;
 - 4.1.5. gestione del portafoglio dei contributi del Fondo MICROCREDITO FSE relative alle operazioni;
 - 4.1.6. assistenza adeguata nel reperimento di informazioni necessarie al fine di permettere alla Regione di ottemperare agli obblighi imposti dall'Unione Europea in materia di utilizzo del Fondo Sociale Europeo (sia in termini di implementazione del sistema di gestione e di controllo del POR, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio), nonché in materia di Aiuti di Stato, ad esclusione del monitoraggio e controllo di conformità con le norme applicabili in materia di Aiuti di Stato che rimangono di esclusiva responsabilità della Regione, conformemente a quanto previsto negli Allegati A, B, C e D, la Regione presenterà alla SFIRS SpA la lista di informazioni necessarie ai fini di quanto precede;
 - 4.1.7. riferire all'Autorità di Gestione sullo stato di avanzamento delle varie operazioni, in conformità con quanto previsto dall'Allegato C;
 - 4.1.8. gestione di tesoreria del bilancio dei Fondi non prelevati, in accordo con le Linee Guida della Tesoreria;
 - 4.1.9. la SFIRS SpA è responsabile della propria gestione ed amministrazione interna connessa con la realizzazione dell'operazione Fondo MICROCREDITO FSE, la SFIRS SpA è tenuta a nominare, un project manager, punto di riferimento per la Regione e per l'Autorità di Gestione per l'esecuzione del presente Accordo.

4.2. A seguito del versamento delle sovvenzioni nel Conto corrente Fondo MICROCREDITO FSE a norma dell'articolo 6, la SFIRS SpA aprirà uno sportello di rappresentanza e sportelli itineranti per ogni provincia della Sardegna, che saranno attivi nella realizzazione dell'operazione Fondo MICROCREDITO FSE nella misura e con le modalità ritenute opportune dalla SFIRS SpA, in accordo con quanto previsto nel Piano Operativo.

Res

5. GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE FONDO MICROCREDITO FSE

- 5.1. La realizzazione da parte della SFIRS SpA dell'operazione "Fondo MICROCREDITO FSE", come definita dall'Articolo 4, è soggetta all'attuazione delle disposizioni disciplinate dal presente Articolo. L'Autorità di Gestione rimane comunque responsabile in relazione all'adempimento dei propri doveri, secondo quanto previsto dalla normativa europea sui Fondi Strutturali ed in particolare sul Fondo Sociale Europeo. In particolare l'Autorità di Gestione, coerentemente con le indicazioni della Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria della Commissione Europea - Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF10-0014-04-EN, come modificata con COCOF10-0014-05-EN) dovrà:
- 5.1.1. garantire che l'azione del Fondo rispetti la normativa comunitaria applicabile, la strategia del POR e la strategia di investimento e pianificazione approvata;
 - 5.1.2. assicurarsi che la spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'art. 78 del Regolamento 1083/2006 sia giustificata da un'adeguata documentazione di supporto;
 - 5.1.3. assicurare il rispetto degli adempimenti di monitoraggio e controllo previsti dal presente Accordo e dagli strumenti attuativi.
- 5.2. L'Autorità di Gestione ha la competenza di:
- 5.2.1. approvare i documenti presentati dalla SFIRS SpA sulla modifica o sulla revisione della strategia di investimento e di pianificazione e del Piano Operativo;
 - 5.2.2. approvare le Direttive di Attuazione, preparate dalla SFIRS SpA ai sensi dell'articolo 8 nonché, ove necessario, su qualsiasi modifica o revisione delle stesse;
 - 5.2.3. approvare gli Avvisi per la presentazione delle domande di accesso al Fondo redatti da SFIRS SpA ai sensi dell'articolo 4;
 - 5.2.4. acquisire le relazioni ed i relativi esiti istruttori formulati dalla SFIRS SpA, esprimendo un parere di coerenza rispetto alle finalità dell'intervento sulla base delle verifiche compiute dalla Segreteria Tecnica del Fondo di cui all'Articolo 5.7, adottando le relative determinazioni di concessione o di non concessione del finanziamento, e comunicando le stesse alla SFIRS SpA per gli adempimenti conseguenti;
 - 5.2.5. esprimere pareri preliminari vincolanti su progetti riguardanti Operazioni o su domande di finanziamento presentate dai richiedenti alla SFIRS SpA, nel caso in cui vi sia esplicita richiesta da parte di quest'ultima;

Ra

- 5.2.6. esprimere pareri preliminari riguardo i bilanci preventivi del Fondo redatti e presentati dalla stessa SFIRS SpA, e sulle loro eventuali rettifiche, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 9;
 - 5.2.7. esaminare l'evoluzione e la strategia del "Fondo MICROCREDITO FSE", approvare i Rapporti di Avanzamento e confermare che l'attività prestata dalla SFIRS SpA per la realizzazione dell'operazione "Fondo MICROCREDITO FSE" durante il periodo di riferimento è stata svolta in conformità con il presente Accordo;
 - 5.2.8. approvare, su proposta della SFIRS SpA, il Bilancio Preventivo Annuale del Fondo, come previsto dall'Articolo 10.5.
- 5.3. Oltre alle responsabilità di cui al sopra citato Articolo 5.2, l'Autorità di Gestione, anche avvalendosi del contributo della Segreteria Tecnica del Fondo e sulla base delle informazioni ricevute dalla SFIRS SpA:
- 5.3.1. garantisce un regolare monitoraggio della conformità delle attività della SFIRS SpA alla realizzazione dell'operazione "Fondo MICROCREDITO FSE", dei risultati e dell'impatto nell'economia regionale del "Fondo MICROCREDITO FSE", nonché della performance delle operazioni, in conformità con gli obiettivi del Fondo, con il POR, con la strategia di investimento e di pianificazione e con il Piano Operativo;
 - 5.3.2. emette, se necessario, raccomandazioni di principio di natura generale, cioè non relative alle singole operazioni, indirizzate alla SFIRS SpA circa i risultati dell'operazione "Fondo MICROCREDITO FSE", il possibile sviluppo delle attività del Fondo e le ulteriori attività volte a ottimizzare l'impatto nell'economia regionale dell'operazione "Fondo MICROCREDITO FSE".
- 5.4. Rispetto alla possibilità che la SFIRS SpA possa avvalersi di consulenze esterne o altre risorse aggiuntive per l'espletamento delle funzioni del Fondo, questa dovrà comunque attenersi al controllo preventivo della Direzione Generale competente della Regione Autonoma della Sardegna secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato alla Delib. G.R. n. 17/32 del 27.4.2010.
- 5.5. La SFIRS SpA è tenuta ad adottare le risoluzioni espresse dall'Autorità di Gestione, in particolare astenendosi dall'eseguire le operazioni su cui l'Autorità di Gestione abbia espresso parere contrario.
- 5.6. Nei casi previsti dagli Articoli 5.2.4 e 5.2.6, l'Autorità di Gestione approva o respinge le proposte della SFIRS SpA, senza tuttavia avere il potere di apportare modifiche a tali proposte, salvo che la SFIRS SpA vi abbia consentito per iscritto. Limitatamente all'articolo 5.2.4 l'Autorità di Gestione, qualora non ravvisasse elementi sufficienti ad approvare o respingere le proposte presentate dalla

SFIRS SpA, può sospendere le proposte presentate richiedendo alla SFIRS SpA degli ulteriori approfondimenti.

- 5.7. Rispetto a quanto previsto all'articolo 5.2.4, l'Autorità di Gestione istituisce e nomina i membri della Segreteria Tecnica del Fondo, con i compiti di supporto all'Autorità di Gestione per lo svolgimento delle proprie funzioni e da quest'ultima funzionalmente dipendente.



In tutti i casi in cui la SFIRS SpA necessita di interpellare l'Autorità di Gestione, questa invierà la documentazione relativa all'Autorità di Gestione che dovrà esprimere parere positivo o negativo entro il termine di 5 giorni lavorativi. Tale termine è da ritenersi sospeso in caso di invio di documentazione incompleta. Il parere positivo o negativo dell'Autorità di Gestione verrà inviato alla SFIRS SpA in forma scritta.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Handwritten signature and stamp area]

6. FINANZIAMENTO DEL FONDO MICROCREDITO FSE

- 6.1. La dotazione del Fondo Microcredito FSE è stata stabilita in complessivi euro 65.500.000,00, così come previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 53/61 del 4.12.2009 e n. 56/16 del 29.12.2009 e come successivamente disposto dalla Legge Regionale n. 6/2012, art. 5 (Legge Finanziaria 2012) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.23/2 del 29.5.2012.
- 6.2. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/23 del 24.02.2015 dispone un incremento ulteriore di euro 6.000.000 della dotazione del Fondo Microcredito FSE, a valere sull'Asse II "Occupabilità" del Programma Operativo 2007-2013.
- 6.3. In coerenza con le disposizioni regolamentari richiamate e l'Accordo di Finanziamento sottoscritto, la SFIRS SpA e l'Autorità di Gestione del PO FSE Sardegna 2007-2013 concordano nel rimodulare la dotazione finanziaria del Fondo che diventa pari a euro 71.500.093,02(l'importo è comprensivo di 93, 02 euro già trasferiti al Fondo).
- 6.4. Le risorse rese disponibili per l'attuazione del Fondo Microcredito FSE, in coerenza con la DGR n.8/23 del 24.02.2015, sono così come previsto dall'Allegato alla DGR n.23/2 del 29.5.2012, è ripartita tra i seguenti obiettivi specifici/ linee di attività del POR FSE come riportato:
- Asse II Occupabilità, obiettivo e.1- *Promuovere opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati*, Linea di attività e.1.2*Interventi finalizzati all'autoimpiego anche in forma associata*: euro 21.500.000,00;
 - Asse III Inclusione Sociale, obiettivo g.3 - *Promuovere e sostenere percorsi integrati di accompagnamento e/o inserimento al lavoro, anche attraverso aiuti all'occupazione e all'autoimpiego, destinati alle persone svantaggiate con riferimento alle specifiche categorie di destinatari*, Linea di attività g.3.1 *Interventi integrati per la creazione di imprese, microimprese e forme di autoimpiego* da parte dei soggetti svantaggiati: euro 38.372.093,02;
 - Asse III Inclusione Sociale, obiettivo g.5 - *Ridurre le barriere di discriminazione sociale, culturale ed economica per l'accesso alle dotazioni strumentali per l'apprendimento*, Linea di attività g.5.3 *Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo e la creazione di impresa realizzati anche con interventi di microcredito per contrastare le nuove povertà*: euro 11.628.000,00 (di cui 2 Meuro in capo al Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione e 9.628.000 euro in capo al Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale).
- 6.5. La Regione si impegna a versare nel Conto corrente Fondo Microcredito FSE gli importi impegnati per il Fondo. La Regione si dichiara altresì disponibile a considerare versamenti aggiuntivi nel Conto corrente "Fondo MICROCREDITO FSE" in funzione dello stato di avanzamento della strategia di investimento e pianificazione.



6.6. Relativamente ai versamenti aggiuntivi, la Regione si impegna affinché i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione e di avanzamento del POR, siano trasferiti tempestivamente nel Conto corrente "Fondo MICROCREDITO FSE", al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e di consentire alla SFIRS SpA la gestione corretta del Fondo. La Regione è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie affinché i versamenti siano effettuati in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi Strutturali e con ogni altro Regolamento dell'Unione Europea riguardante gli strumenti di ingegneria finanziaria.

Re

7. STRATEGIA DI INVESTIMENTO E PIANIFICAZIONE E PIANO OPERATIVO

- 7.1. Per la realizzazione dell'operazione, la SFIRS SpA agisce conformemente alla Strategia di Investimento e Pianificazione riportata nell'Allegato A e successivamente declinata all'interno del Piano Operativo, redatta in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi Strutturali e con il POR.
- 7.2. Qualora la SFIRS SpA o la Regione lo ritengano necessario, la Strategia di Investimento e Pianificazione può essere rivista tenendo conto:
- 7.2.1 della performance e dell'impatto nell'ambito dell'economia regionale del "Fondo MICROCREDITO FSE";
 - 7.2.2 delle modifiche regolamentari che riguardano i Fondi Strutturali;
 - 7.2.3 delle modifiche del Programma Operativo relative alle operazioni effettuate attraverso il Fondo;
 - 7.2.4 di qualsiasi raccomandazione dell'Autorità di Gestione;
 - 7.2.5 delle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per il POR FSE.

Qualora tale revisione si renda necessaria, la SFIRS SpA deve presentare un progetto modificativo della Strategia di Investimento e Pianificazione all'Autorità di Gestione per approvazione, secondo il disposto dell'Articolo 5.

8. DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

- 8.1. Per ogni Operazione, la SFIRS SpA è tenuta a redigere le Direttive di Attuazione per gli Avvisi, le quali costituiscono il documento base per ogni Business Plan presentato dai destinatari in conformità con il presente Articolo 8.
- 8.2. Ogni Direttiva di Attuazione deve:
- i. essere formulata in accordo con i termini della normativa comunitaria sui Fondi Strutturali e sulla base del POR FSE;
 - ii. essere conforme ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza responsabile per il POR FSE.


9. COSTI, SPESE AMMISSIBILI E SPESE NON AMMISSIBILI

- 9.1. La Regione riconosce che l'esecuzione dell'operazione comporterà dei Costi per la SFIRS SpA, ed accetta di assumere tali Costi in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi Strutturali. Pertanto, le Parti concordano che la SFIRS SpA ha diritto al rimborso di un ammontare annuo di Costi, da quantificarsi, per ogni anno di calendario, conformemente a quanto stipulato nella Lettera dei Costi (Allegato G). Tali Costi non potranno eccedere il 4% del Fondo MICROCREDITO FSE, massimo nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 43 par. 4 del Regolamento Attuativo. Salvo quanto disposto dall'Articolo 9.2, i Costi sono prelevati dai fondi disponibili nel Conto corrente secondo quanto concordato dalle Parti nella Lettera dei Costi. Al termine dell'anno di calendario, la SFIRS SpA sottoporrà all'Autorità di Gestione un estratto conto che evidenzia i Costi sostenuti nell'anno precedente; lo schema di tale estratto conto nonché la tempistica, la modalità e le conseguenze della sottoposizione di tale documento all'Autorità di Gestione, saranno specificate nella Lettera dei Costi.
- 9.2. I Costi saranno calcolati a partire dal primo Giorno Lavorativo successivo al versamento da parte della Regione di cui all'Articolo 6.1, fatta eccezione per i Costi relativi alla costituzione del Conto corrente "Fondo MICROCREDITO FSE", ed ogni altro Costo incorso previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione, i quali saranno calcolati a partire dalla data del presente Accordo.
- 9.3. Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutti i Costi sono prelevati dai Fondi disponibili nel Conto corrente del Fondo MICROCREDITO FSE secondo quanto disposto nella Lettera dei Costi.
- 9.4. Le Parti concordano che SFIRS SpA e l'Autorità di Gestione hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei Costi non ecceda il limite previsto dall'articolo 43 par. 4 del Regolamento Attuativo.
- 9.5. La Regione renderà disponibili per SFIRS SpA le risorse destinate alla copertura dei costi che SFIRS SpA sosterrà in attuazione del presente accordo, stabiliti nei limiti previsti al precedente punto 9.1 e secondo le modalità e le tempistiche stabilite nella Lettera dei Costi, che contiene indicazioni anche in merito all'erogazione delle tranche di pagamento. Resta inteso che la SFIRS SpA è tenuta a rimborsare alla Regione gli eventuali importi eccedenti i costi effettivi rendicontati secondo quanto definito al precedente punto 9.1 e in base a quanto stabilito nella Lettera dei Costi.
- 9.6. La SFIRS SpA è tenuta a rimborsare alla Regione una parte dei Costi nel caso di cessazione del presente Accordo, conformemente a quanto previsto nell'Articolo 13.
- 9.7. La SFIRS SpA deve comunicare all'Autorità di Gestione il Bilancio Preventivo Annuale del Fondo per ogni anno di calendario, non più tardi del 31 ottobre dell'anno precedente. l'Autorità di Gestione è tenuta a notificare, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, l'approvazione o le eventuali obiezioni al Bilancio Preventivo Annuale del Fondo. In particolare:

- i. qualora l'Autorità di Gestione approvi il Bilancio Preventivo Annuale, quest'ultimo deve considerarsi adottato a partire dalla data in cui la SFIRS SpA ha avuto conoscenza dell'approvazione;
- ii. qualora la SFIRS SpA non riceva né l'approvazione né obiezioni da parte dell'Autorità di Gestione, il Bilancio Preventivo Annuale si considera adottato a partire dal trentesimo giorno dalla ricezione da parte dell'Autorità di Gestione;
- iii. qualora la SFIRS SpA riceva obiezioni dall'Autorità di Gestione, dovrà, entro quindici giorni dalla ricezione delle obiezioni, prendere ogni misura idonea affinché le obiezioni siano tenute in debita considerazione, ivi incluso la discussione di tali obiezioni con l'Autorità di Gestione e/o la presentazione di una rettifica del Bilancio Preventivo Annuale. Tale versione sarà considerata come adottata.

9.8. Per la durata del presente Accordo, le Spese considerate non ammissibili ai sensi della normativa sui Fondi Strutturali non potranno essere coperte a valere sul Fondo MICROCREDITO FSE.

Per



10. IMPEGNI TRA LE PARTI


- 10.1. La Regione, sotto la propria responsabilità e attraverso gli organismi competenti, si impegna a:
- 10.1.1. fornire l'assistenza e le informazioni necessarie richieste dalla SFIRS SpA al fine di permettergli la realizzazione dell'operazione secondo quanto disposto dal presente Accordo;
 - 10.1.2. informare la SFIRS SpA prima di approvare, modificare o abrogare qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, secondo la ragionevole opinione della Regione, possa pregiudicare la disponibilità di fondi per il Fondo o la realizzazione dell'operazione di cui all'art.4 del presente Accordo, secondo quanto previsto dall'Accordo stesso;
 - 10.1.3. finalizzare senza ritardo le valutazioni necessarie ad assicurare la conformità con quanto stabilito nelle norme sugli Aiuti di Stato ed eseguire le notificazioni alla Commissione richieste dalle norme in materia di Aiuti di Stato;
 - 10.1.4. osservare gli obblighi sanciti dalle norme comunitarie sui Fondi Strutturali, nonché da ogni altra normativa comunitaria applicabile, indipendentemente dall'assistenza che la SFIRS SpA possa fornire in relazione all'adempimento degli obblighi stessi secondo quanto previsto dal presente Accordo;
 - 10.1.5. organizzare l'amministrazione interna dei servizi in modo da poter assicurare l'effettiva realizzazione dell'operazione di cui all'art.4 del presente Accordo.

Per

11. RESPONSABILITÀ

- 11.1. La SFIRS SpA è tenuta ad approvare politiche interne che assicurino la realizzazione dell'operazione in conformità con il presente Accordo.
- 11.2. In nessuna circostanza la SFIRS SpA potrà essere ritenuta responsabile per la performance del "Fondo MICROCREDITO FSE", per i risultati finanziari delle operazioni.
- 11.3. Nell'ambito della realizzazione dell'Operazione, la responsabilità della SFIRS SpA è limitata ai casi di dolo o colpa grave, fermo restando che l'osservanza di quanto stabilito nella strategia di investimento e pianificazione e nelle decisioni dell'Autorità di Gestione escludono qualsiasi responsabilità in capo alla SFIRS SpA. La SFIRS SpA non è responsabile nei confronti della Regione per i danni indiretti.
- 11.4. La responsabilità della SFIRS SpA è altresì esclusa per qualsiasi azione basata su informazioni ottenute dalla Regione, ivi incluse le informazioni contenute nel Quadro Nazionale Strategico di Riferimento o nel POR, relativamente alle quali la SFIRS SpA declina qualsiasi obbligo di verifica di accuratezza, rilevanza e completezza.
- 11.5. Fermi restando gli impegni della SFIRS SpA alla realizzazione dell'Operazione, a norma dell'Articolo 4, la Regione si impegna a tenere manlevata ed indenne la SFIRS SpA da qualsiasi onere, costo e responsabilità della stessa SFIRS SpA relativi a diritti vantati da terzi nei confronti della SFIRS SpA qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento dell'Operazione. Tale obbligo della Regione sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni della SFIRS SpA, e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difeso dalle contestazioni addebitategli.

fr



12. MONITORAGGIO E CONTROLLO, RENDICONTAZIONE, REVISIONE

Le Parti devono conformarsi ai rispettivi obblighi di monitoraggio, controllo, rendicontazione e revisione stabiliti negli Allegati B, C e D, nel Piano Operativo, nelle Direttive di Attuazione e nelle loro eventuali successive modifiche.

13. EFFICACIA E RISOLUZIONE

13.1. Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data di firma da parte della Regione e della SFIRS SpA e rimane valido ed efficace fino al 31 marzo2017. Le Parti concordano che tale periodo di validità sia necessario al fine di permettere alla SFIRS SpA di perseguire l'Operazione, in osservanza di quanto previsto dal Reg. 1083. Entro sei mesi prima della scadenza del termine, le Parti si impegnano ad incontrarsi per accordarsi circa l'opportunità di prolungare la validità e l'efficacia del presente Accordo per un ulteriore periodo da definire tra le Parti. A seguito del 31 marzo2017, il rapporto fra le parti proseguirà all'esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Accordo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, nonché al fine dell'esecuzione dei pagamenti finali in ottemperanza a quanto disposto dal presente Articolo 13.2; i costi relativi a tali attività saranno coperti con le modalità concordate tra le Parti, eventualmente facendo ricorso ai Ricavi derivanti dagli interessi maturati sulle giacenze del Fondo.

13.2. Prima della scadenza del termine, le Parti hanno la facoltà di risolvere lo stesso, con effetto immediato, comunicando all'altra Parte la sussistenza di un motivo di Risoluzione per Inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

13.3. A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause di Risoluzione per Inadempimento:

- a) la Regione può dichiarare la Risoluzione per Inadempimento in caso di inadempimento della SFIRS SpA, ed in particolare (i) per inosservanza della SFIRS SpA delle strategie definite nella Strategia di Investimento e Pianificazione, e (ii) per mancata osservanza da parte della SFIRS SpA di qualsiasi obbligo sancito dal presente Accordo, purché la Regione abbia notificato alla SFIRS SpA la causa di inadempimento e la SFIRS SpA abbia omesso di porvi rimedio entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricezione della notificazione; e
- b) la SFIRS SpA può dichiarare la Risoluzione per Inadempimento in caso di (i) inadempienza da parte della Regione dell'obbligazione di versare Fondi a favore del Fondo secondo quanto previsto dal presente Accordo, o (ii) omissione del pagamento di qualsiasi importo

dovuto alla SFIRS SpA secondo il presente Accordo, che ecceda EUR 100.000,00, per un periodo superiore a sessanta giorni, o (iii) inadempimento da parte della Regione degli obblighi previsti dal presente Accordo, qualora tale inadempimento impedisca alla SFIRS SpA il perseguimento dell'operazione in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo purché la SFIRS SpA abbia notificato alla Regione la causa di inadempimento e la Regione abbia omesso di porvi rimedio entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notificazione.

Nel caso di Risoluzione per Inadempimento, le spese connesse con la cessazione del presente Accordo sono sostenute dalla Parte inadempiente.

13.4. Salvo quanto previsto per la Risoluzione per Inadempimento, le Parti avranno facoltà di recedere dal presente Accordo, a decorrere dalla Prima Data di Recesso (intesa come la data che cade tre anni dopo la data di stipula del presente Accordo), con preavviso di sei mesi notificato da una delle Parti all'altra. Tuttavia, la SFIRS SpA ha facoltà di recedere dal presente Accordo anche anteriormente alla Prima Data di Recesso qualora la Regione, o qualsiasi altra pubblica autorità debitamente autorizzata, emendi o modifichi qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, nella ragionevole opinione della SFIRS SpA, pregiudichi l'attività o la prestazione del Fondo e, conseguentemente, la capacità della SFIRS SpA di perseguire l'Azione per la quale il presente Accordo è stato stipulato.


13.5. A partire dalla data di efficacia della cessazione del presente Accordo, la SFIRS SpA si considererà liberata dagli obblighi connessi alla realizzazione dell'operazione.

Il rimborso di Costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di efficacia della cessazione e ai quali la SFIRS SpA ha diritto, sarà dovuto e pagabile a partire da tale data. La SFIRS SpA sarà tenuta a restituire i Costi, eventualmente già rimborsati in eccesso, corrispondenti all'ammontare versato per il periodo che va dalla data di cessazione fino al termine previsto delle attività (sulla base del numero dei mesi interi rimanenti) entro quindici giorni dalla data di cessazione del presente Accordo.

13.6. Qualora venga posto termine al presente Accordo per motivi diversi dalla Risoluzione per Inadempimento:

- i. se la cessazione è dovuta a decorso del periodo di durata, tutte le spese sostenute dal Fondo e dalla SFIRS SpA relative alla cessazione, incluse le spese connesse al trasferimento del Fondo, e con l'entità di nuova nomina, qualora applicabile, sono sostenute dalla Regione;

Handwritten signature in blue ink.



- ii. nei casi di cessazione anteriore al decorso del periodo di durata, tutte le spese sostenute dalla Regione e dalla SFIRS SpA connesse alla cessazione, ivi incluse le spese relative al trasferimento del Fondo, il Fondo di nuova nomina subentrante, qualora applicabili, sono sostenute dalla Parte che ha receduto dal presente Accordo.

- 13.7. Salvo quanto stabilito all'Articolo 13.6, decorso il periodo di validità del presente Accordo, l'ammontare residuo del Fondo MICROCREDITO FSE depositato nel Conto corrente corrispondente, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall'attuazione delle Operazioni, devono essere restituiti alla Regione, ed accreditati in un conto, i cui estremi saranno comunicati dalla Regione alla SFIRS SpA nelle dovute forme. Le spese relative al trasferimento sostenute dalla SFIRS SpA, sono a carico della Regione e trattenute dal Fondo, salvo che tale trasferimento avvenga in seguito a Risoluzione per Inadempimento riconducibile alla condotta della SFIRS SpA.
- 13.8. Fatta salva ogni altra disposizione del presente Articolo, qualora si verifichi una situazione eccezionale ed imprevedibile o un evento indipendente dal volere delle Parti e sottratto al loro controllo (escluse le vertenze di lavoro, gli scioperi, difficoltà di carattere finanziario e simili), ivi inclusi eventi di impossibilità sopravvenuta o l'annullamento o la sospensione dell'operazione a seguito di un atto dell'Unione Europea o di altro atto che impedisca a ciascuna o entrambe le Parti di adempiere agli obblighi sanciti nel presente Accordo, non attribuibile ad errore, a negligenza né a dolo di alcuna Parte, e che non possa essere risolto nonostante la dovuta diligenza, ("Evento di Forza Maggiore"), la Parte che versa nella suddetta situazione è tenuta ad informare per iscritto e senza ritardo l'altra Parte ("Notifica di Forza Maggiore") dichiarandone la natura, la probabile durata ed i prevedibili effetti. A seguito della ricezione della Notifica di Forza Maggiore, le Parti sono tenute ad avviare una consultazione immediata ed a compiere ogni possibile sforzo volto a minimizzare le conseguenze dannose dell'Evento di Forza Maggiore, fermo restando che nessuna delle Parti può essere ritenuta inadempiente se l'adempimento agli obblighi di cui al presente Accordo è impedito da un Evento di Forza Maggiore. Qualora le Parti accertino in buona fede, che la realizzazione dell'operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo; in tal caso, troveranno applicazione le disposizioni previste dal primo e secondo periodo dell'Articolo 13.5.

14. LEGGE APPLICABILE; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

14.1. Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge italiana.

14.2. Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, alla applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Cagliari.

Rei

15. DISPOSIZIONI FINALI

15.1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo email, raccomandata, o fax ai seguenti indirizzi:

Per la Regione

Regione Autonoma della Sardegna

Autorità di Gestione del PO FSE 2007-2013 - Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Via XXVIII febbraio 1 – 09131 Cagliari

e-mail: lavoro@regione.sardegna.it

Per la SFIRS SpA:

SFIRS S.p.A.

Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari

e-mail: sfirs@legalmail.it Fax: 070/663213

Copia della notifica o della comunicazione deve essere inviata al project manager della SFIRS SpA che agisce come punto di contatto tra il "Fondo MICROCREDITO FSE" e la Regione.

- 15.2. Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato. Fino al ricevimento della notifica di cambiamento, ciascuna Parte può validamente effettuare notifiche e comunicazioni all'ultimo indirizzo validamente comunicato.
- 15.3. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata all'Autorità di Gestione deve essere effettuata in forma scritta ed inviata con posta raccomandata o telefax all'indirizzo sopra indicato per la Regione.
- 15.4. Il presente Accordo costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione e sostituisce, abrogandolo, qualsiasi precedente atto e/o accordo avente il medesimo oggetto.
- 15.5. Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.
- 15.6. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile. La disposizione invalida o inefficace deve essere sostituita da una disposizione valida ed efficace che esprima le intenzioni delle Parti espresse nella o nelle disposizione/i affetta/e da invalidità e/o inefficacia.

15.7. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi Strutturali o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.

15.8. Il presente Accordo è stato redatto e firmato in due copie in lingua italiana, ognuna della quali costituisce un originale autentico.

Cagliari, settembre 2015

Regione Autonoma della Sardegna

SFIRS S.p.A.

POR FSE Per il Direttore Generale-Autorità di Gestione

A. Il Presidente

Dott. Luca Galassi

Dott. Antonio Graziano Ilicca

(Det. n. 28911/2798 del 29.06.2015)

ALLEGATO A. – STRATEGIA DI INVESTIMENTO E PIANIFICAZIONE

1. Introduzione

In base al Regolamento di attuazione, la presente Strategia di Investimento e Pianificazione concerne l'operazione Fondo MICROCREDITO FSE e mira ad illustrare i principi per un approccio e una cooperazione coordinata tra la Regione Autonoma della Sardegna e la SFIRS SpA, in continuo raccordo con il Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2007-2013, per la preparazione, programmazione e realizzazione dell'operazione Fondo MICROCREDITO FSE nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 «Competitività» e «Occupazione» (approvato dalla Commissione Europea con Decisione Comunitaria C(2007) 6081 del 30.11.2007, modificato e riapprovato con decisione della Commissione Europea C(2012)2362 del 3.4.2012).

La strategia di investimento e pianificazione presentata in fase di sottoscrizione della prima versione del presente Accordo (versione siglata in data 22.12.2009) è stata poi declinata nel Piano Operativo predisposto dalla SFIRS SPA ed approvato dalla Autorità di Gestione ed è periodicamente aggiornata. A tale documento si rinvia per le parti non riportate nella presente versione dell'Accordo.

2. Analisi del mercato creditizio in Sardegna

OMISSIS

3. La situazione socio-economica della Sardegna

OMISSIS

4. Le ragioni dell'attivazione del Fondo MICROCREDITO FSE

La Regione Sardegna ha previsto la realizzazione di interventi di microcredito nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 "Competitività" e "Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione Comunitaria C(2007) 6081 del 30.11.2007, e modificato ed approvato dalla Commissione con successiva Decisione Comunitaria C(2012) 2362 del 03.04.2012.

Il microcredito può svolgere un ruolo importante nella realizzazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e nella promozione dell'inclusione e integrazione sociale, in linea con l'enfasi data oggi alla combinazione di flessibilità e sicurezza sociale, come indicato anche dalla Commissione nella sua "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione" (COM(2007) 708) specie per le micro e le piccole imprese.

Rei



La scelta di costituire un Fondo per l'attuazione di tale operazione permette, quindi, una gestione semplificata dei prestiti e, grazie allo strumento dell'ingegneria finanziaria così come previsto dai Regolamenti, permette di moltiplicare il numero di destinatari e rispondere al fabbisogno del territorio in termini di micro credito.

Si potrà, quindi, prendere spunto dall'azione che, come anticipato, ha riscontrato un elevato successo nella precedente programmazione 2000-2006 (Prestito d'Onore per soggetti svantaggiati e donne Misure 3.10 e 3.11 del POR Sardegna 2000-2006), attivando attraverso uno strumento innovativo e maggiormente flessibile nel pieno rispetto delle norme di ammissibilità della spesa del FSE.

L'attivazione dello strumento di ingegneria finanziaria, infatti, ha, in Sardegna come in altre regioni, non soltanto l'obiettivo di rafforzare il processo di crescita e di occupazione, ma anche di trasformare parte delle risorse finanziarie dei Fondi Strutturali, che generalmente offrono assistenza sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, in prodotti finanziari rimborsabili, soggetti a riutilizzazione. L'effetto moltiplicatore dei fondi stanziati consentirà, in tal modo, un incremento delle risorse impiegate e rese disponibili con benefici potenziali per un numero maggiore di attori economici rispetto a quelli interessati dal sistema tradizionale delle semplici sovvenzioni.

La Regione Sardegna, con la citata revisione del Programma Operativo approvata ad aprile 2012 dalla Commissione Europea, ha inteso potenziare e razionalizzare gli strumenti di ingegneria finanziaria già avviati, incrementando e potenziando la dotazione del Fondo Microcredito FSE. I primi due anni di attuazione dell'intervento hanno infatti costituito un'esperienza positiva, sia in termini di erogazione di risorse, sia in termini di raggiungimento dei destinatari target.

In forza di tale esperienza positiva, considerato il perdurare della crisi economica e occupazionale in atto e alla luce delle capacità del Fondo Microcredito di stimolare le capacità di impresa e auto-impresa del territorio, la Regione Sardegna ha inteso ampliare la platea dei potenziali destinatari del Fondo, prevedendo con la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/2 del 29.5.2012 il contributo dell'Asse II – Occupabilità del POR FSE al Fondo Microcredito FSE e l'allargamento della platea dei potenziali destinatari anche a quelli previsti dall'Asse II Occupabilità (disoccupati, inoccupati e inattivi, lavoratori in CIG, in mobilità o comunque sottoposti a forme o minacce di espulsione dal mercato del lavoro, lavoratori migranti).



5. L'operazione Fondo MICROCREDITO FSE nella Regione Autonoma della Sardegna

5.1 Obiettivi e destinatari dell'operazione

L'obiettivo dell'operazione è quello di rispondere alla difficoltà di accesso al credito da parte di alcune categorie con difficoltà di accesso al credito ("non bancabili") e in condizione di svantaggio nell'avvio di un'attività imprenditoriale. In particolare l'Azione è rivolta alle

1. microimprese¹sarde, anche individuali, da costituire o già costituite nei settori individuati come prioritari;
2. micro e piccole imprese da costituire;
3. organismi no profit e operatori del privato sociale con posizioni nuove o non consolidate sul mercato.

Verrà data priorità alle imprese costituende o costituite da destinatari che per aspetti soggettivi (nuovi imprenditori, soggetti a rischio di esclusione sociale, soggetti svantaggiati, donne, ecc.) o per aspetti oggettivi (investimenti a carattere innovativo, attività di integrazione sociale, start-up, ecc.) non trovano riscontro e ausilio sui mercati finanziari nazionali e regionale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dunque, i destinatari dei suddetti interventi saranno operatori del Terzo Settore, donne, giovani e migranti imprenditori o aspiranti tali, individui in condizioni di svantaggio con specifico riferimento ad individui con disabilità.

5.2 Politica di investimento

La priorità della politica di investimento sarà quella di creare un'offerta là dove il mercato regionale è carente in termini di accesso al microcredito da parte dei soggetti sopra richiamati.

Inoltre, verrà posta particolare attenzione nell'indirizzare la politica di investimento verso alcuni gruppi specifici in linea con gli obiettivi di inclusione sociale del FSE (immigrati, giovani, donne, disoccupati di lunga durata, soggetti del terzo settore, gruppi svantaggiati, ecc....). Nel fare ciò, la Regione garantirà che qualsiasi sostegno pubblico, sotto l'iniziativa Fondo MICROCREDITO FSE sia conforme alle norme di procedura e a quelle relative alle concrete sovvenzioni statali applicabili nel momento in cui le sovvenzioni pubbliche vengono concesse. Nel progettare lo strumento di ingegneria finanziaria nel significato del Reg. 1083/06 e del Regolamento di attuazione 1828/06, dovranno essere prese delle precauzioni per minimizzare l'alterazione della competizione nel mercato dei crediti.

¹ La Raccomandazione CE 361/2003 definisce "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato) un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

Per

Inoltre SFIRS SpA, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di ingegneria finanziaria si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che l'attività di controllo da parte della Autorità di Gestione del POR FSE 2007/13 e degli altri Organismi preposti (Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, Commissione Europea, ecc.) possa essere svolta efficacemente, con particolare riferimento alla tenuta e trasmissione periodica delle attività di *reporting* e dei documenti attuativi, nonché alla conformità degli stessi rispetto alle strategie di audit previste per la Regione.

5.3 Modalità di intervento

Come è sottolineato dalla descrizione del contesto economico della Sardegna, l'implementazione di strumenti di ingegneria finanziaria appare di grande utilità, ma è altresì importante ricordare che esiste un forte rischio che gli strumenti, pur validi, non siano utilizzati o siano utilizzati solo in minima parte. Per questo motivo, appaiono cruciali quattro aspetti, la cui definizione sarà dettagliata nel Piano Operativo di dettaglio che verrà prodotto da SFIRS Spa entro 60 giorni dalla firma dell'Accordo, ma che, fin da ora, la Regione ritiene fondamentale mettere in evidenza:

1. la promozione e comunicazione adeguata, efficiente e capillare dell'operazione;
2. la predisposizione di un meccanismo di monitoraggio e di valutazione in itinere dell'impatto della strategia qui delineata utile anche a riprogrammare e rifinanziare lo strumento se necessario;
3. la rapidità e flessibilità della procedura a sportello di valutazione dei progetti presentati dai destinatari;
4. la semplificazione e la non onerosità delle procedure per la richiesta del finanziamento. Nella precedente programmazione nell'attuazione di strumenti simili si è registrata, infatti, un'elevata percentuale di rinunce al finanziamento.

6. Strategia di Investimento: piano per la realizzazione degli obiettivi

La SFIRS SpA opererà in prima persona nell'erogazione dei prestiti relativi all'operazione Fondo MICROCREDITO FSE, senza avvalersi di intermediari finanziari. In tal senso il Piano Operativo di cui sopra, identificherà le modalità di copertura del territorio regionale. In ogni caso, nello stesso, dovranno essere indicate le modalità di declinazione dell'intervento e delle risorse con riferimento alle priorità dei settori economici da considerare (ad esempio: manifattura, servizi al turismo, servizi culturali, servizi alla persona, commercio di prossimità, tutela dell'ambiente, risparmio energetico ed energie rinnovabili, ITC, etc.) e ai target di destinatari sulla base delle specificità individuate a livello di singola Provincia, in

considerazione di parametri e indicatori rilevabili e oggettivi (quali: tasso di disoccupazione per genere e classi di età, tasso di imprenditorialità, struttura della popolazione, etc.).

7. Strumenti per il microcredito

La promozione del microcredito ha l'obiettivo prioritario di sostenere l'avvio e l'investimento di attività imprenditoriali da parte di soggetti socialmente svantaggiati e di cooperative sociali. Il prestito sarà concesso con un tasso di interesse nullo e una rateizzazione a cadenza mensile a partire da sei mesi/ dodici mesi/ diciotto mesi successivi alla stipula del contratto di finanziamento, a secondo della tipologia di imprese beneficiarie o soggetti destinatari. I dettagli sulla tempistica e le modalità del rimborso nonché sulla tipologia di eventuali garanzie richiedibili ai destinatari saranno esplicitati nelle *Direttive di Attuazione* e negli Avvisi.

Tutte le tipologie di spese sono ammissibili a valere del FSE; si potranno valutare i casi e le modalità di ricorso all'uso della flessibilità con il FESR nei limiti del 10% dell'Asse III del PO Sardegna 2007 2013 così come previsto dai vigenti Regolamenti e dal PO stesso.

8. Programmazione delle azioni: Calendario di massima

Il Calendario per gli anni precedenti è stato omissivo.

La presente versione contempla solo il calendario a partire da agosto 2015.

Coerentemente con le azioni rese necessarie per l'attuazione delle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/2 del 29.5.2012, di seguito si riportano le azioni programmate.

Settembre– Ottobre 2015:

- Entrata in vigore del presente Accordo tra la Regione e SFIRS SpA;
- Trasferimento di Euro € 6.000.000,00 nel Conto corrente Fondo MICROCREDITO FSE, in osservanza della DGR 8/23 del 2015..

Ulteriori step, proposti da SFIRS SpA dovranno essere concordati tempestivamente ed approvati dall'Autorità di Gestione.

ALLEGATO B. – DISPOSIZIONI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL FONDO

1. Definizioni

Il monitoraggio è il processo deputato alla regolare raccolta ed analisi delle informazioni di carattere finanziario e non finanziario, allo scopo di controllare la performance del "Fondo MICROCREDITO FSE", e di compararla con gli obiettivi stabiliti, con il budget, nonché di verificarne la conformità con i vincoli legali e contrattuali.

Il controllo è il processo deputato a verificare la corretta e regolare esecuzione delle iniziative cofinanziate ai beneficiari dal Fondo, in coerenza con l'art. 60, lett. b) del Regolamento (CE) 1083/2006e che verrà esercitato congiuntamente dall'Autorità di Gestione e dalla SFIRS SpA.

2. Scopo

Il processo di monitoraggio dovrà ragionevolmente garantire le autorità responsabili per il POR, inclusa l'Autorità di Gestione che:

- la realizzazione dell'operazione di cui all'Articolo 4 dell'Accordo:(i) rispetti le condizioni applicabili, in particolare la normativa comunitaria sui Fondi strutturali e la normativa nazionale di attuazione;(ii) preveda, se necessario, le disposizioni per la raccolta di informazioni rilevanti sulla disciplina degli Aiuti di Stato;
- gli obiettivi stabiliti per la realizzazione dell'operazione siano correttamente perseguiti;
- le condizioni richieste dalle basi legali siano rispettate, e gli standard richiesti dall'Autorità di Gestione e dalla Commissione siano applicati nella misura possibile;
- i vincoli che la Regione ha in relazione all'utilizzo dei fondi europei, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e controllo del POR, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio, siano applicati nella misura possibile.

Il processo di controllo impostato dall'Autorità di Gestione, in coerenza con quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e dal Manuale delle procedure per i Responsabili di linea e gli Organismi Intermedi per i controlli di I livello, è finalizzato ad accertare, tramite verifiche documentali a tavolino e verifiche in loco, che le attività intraprese dai beneficiari e gli investimenti dichiarati in fase di presentazione del progetto/ Business Plan siano reali e correttamente effettuati, conformemente a quanto disciplinato nelle Direttive di Attuazione, negli Avvisi e nella normativa comunitaria e nazionale applicabile.

3. Principio generale

Il processo di monitoraggio garantisce quanto sopra richiesto attraverso un controllo ed una misurazione costante, utilizzando strumenti adeguati ad identificare eventuali deviazioni e/o rischi di non conformità che permettano, qualora necessario, azioni correttive tempestive.

4. Linee guida e principali attori

L'attuazione dell'operazione "Fondo MICROCREDITO FSE" si basa su una serie di decisioni ed azioni a cascata che implicano, sequenzialmente, numerosi attori, principalmente: la Commissione, la Regione e/o l'Autorità di Gestione, la SFIRS SpA, il Fondo, le microimprese e i destinatari.

Le principali competenze ed i principi delle azioni di monitoraggio e controllo sono i seguenti:

- il monitoraggio della Strategia di Investimento e Pianificazione del Fondo è realizzato dall'Autorità di Gestione;
- il monitoraggio relativo alla realizzazione delle Operazioni è realizzato dalla SFIRS SpA;
- il monitoraggio relativo alle operazioni comprenderà il controllo sia delle attività interne che delle attività esterne, poste in essere da attori diversi, in una struttura a cascata che assicuri il controllo di ogni passaggio da parte di un attore ad un livello più elevato.

I contratti di finanziamento dovranno contenere clausole finalizzate a permettere alla SFIRS SpA il controllo sulle attività finanziate, coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente e dal Piano Operativo, e a ricevere tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'adeguato monitoraggio delle operazioni.

5. Strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo

Le modalità di gestione, monitoraggio e controllo relative agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria sono descritte nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione vigente, nel Manuale per i Responsabili di Linea e gli Organismi Intermedi per i controlli di I livello e nei documenti a questo allegati.

Gli strumenti di controllo e monitoraggio a disposizione del Fondo MICROCREDITO FSE includono controlli amministrativo-documentali, le visite di controllo, e la relazione di revisione, a seconda delle necessità e come concordato tra l'Autorità di Gestione e la SFIRS SpA.

La SFIRS SpA concorderà con l'Autorità di Gestione i dettagli delle procedure di controllo, il processo di monitoraggio e i flussi informativi applicati nel contesto del sistema di monitoring del Fondo, tenendo

conto in particolare dei parametri richiesti dai sistemi di monitoraggio previsti per l'utilizzo dei fondi europei, sia dalla normativa comunitaria sia, nella misura possibile, dalla normativa italiana applicabile.


Le modalità di svolgimento dei controlli e del monitoraggio sono descritte nel Piano Operativo e dovranno fare riferimento alle previsioni riportate nei citati Manuali.

8. Strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo

La modalità di gestione, monitoraggio e controllo relative agli strumenti di gestione finanziaria sono descritte nel Manuale della procedura dell'Autore di Gestione e, nel Manuale per i Responsabili di Linea e gli Organismi Interni per i controlli di Linea e nei documenti a queste allegati.

Gli strumenti di controllo e monitoraggio e di gestione del Fondo MICROCREDITO FSE includono i controlli amministrativi documentali, la visita di controllo e la relazione di revisione, a seconda della necessità e come concordato tra l'Autorità di Gestione e la SFIRS SpA.

La SFIRS SpA collabora con l'Autorità di Gestione i dettagli delle procedure di controllo, i processi di






ALLEGATO C. – RENDICONTAZIONE


Il sistema di rendicontazione del Fondo MICROCREDITO FSE costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata dell'operazione del Fondo e, per quanto possibile, al fine di contribuire agli obblighi di rendicontazione in capo alla Regione nei confronti della Commissione.

La SFIRS SpA è tenuta in ogni caso a conformarsi alle regole di rendicontazione valide per il FSE.

In capo alla SFIRS SpA sussistono poi i seguenti obblighi di rendicontazione:

- i. la SFIRS SpA deve preparare, per ogni anno di calendario il Rapporto di Avanzamento annuale, che esponga un'analisi dettagliata relativa alla performance dell'operazione "Fondo MICROCREDITO FSE" in riferimento all'anno precedente, un'analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento e Pianificazione ed informazioni dettagliate sull'avanzamento delle Operazioni.
- ii. il Rapporto di Avanzamento annuale deve includere le informazioni, relative alle Operazioni ed al Fondo necessarie per permettere alla Regione di ottemperare ai suoi obblighi in materia di rendicontazione nei confronti della Commissione, secondo quanto disposto dal Regolamento Attuativo;
- iii. il Rapporto di Avanzamento annuale deve essere presentato dalla SFIRS SpA all'Autorità di Gestione per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno di calendario;
- iv. su richiesta dell'Autorità di Gestione, la SFIRS SpA è tenuta a redigere un Rapporto di Avanzamento semestrale recante l'analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento e Pianificazione e informazioni dettagliate sull'avanzamento delle Operazioni. Il Rapporto di Avanzamento semestrale, qualora richiesto, deve essere presentato dalla SFIRS SpA all'Autorità di Gestione per approvazione entro il 30 settembre di ogni anno.
- v. la SFIRS SpA deve adoperarsi affinché nei contratti di finanziamento siano sancite disposizioni che facilitino la raccolta di informazioni rilevanti, ivi incluse le informazioni riguardanti le imprese finanziate tramite il fondo stesso, al fine di permettere un monitoraggio adeguato delle Operazioni.

102



ALLEGATO D – REVISIONE

1. Principio generale

La Regione e la Commissione avranno diritto di inviare rappresentanti delle autorità competenti in materia di revisione o propri rappresentanti debitamente autorizzati, al fine di poter realizzare qualsiasi controllo ritengano necessario sull'impiego del Fondo fino al livello delle imprese destinatarie. Tale diritto sarà menzionato negli atti di concessione di credito verso i destinatari.

2. Regole

La SFIRS SpA è tenuta a conformarsi ai seguenti obblighi in materia di revisione:

- il "Fondo MICROCREDITO FSE" deve prevedere, nelle disposizioni che disciplinano la gestione dei rapporti con i destinatari, che i soggetti autorizzati alla verifica dell'uso dei Fondi, e in particolare la Commissione, la SFIRS SpA, i loro rappresentanti autorizzati, la Corte dei Conti Europea, nonché tutte le altre istituzioni o organismi comunitari, abbiano accesso alle informazioni che permettano loro di assolvere i propri compiti;
- in questo senso, disposizioni adeguate al suddetto fine devono essere incluse negli atti di concessione di credito verso i destinatari.

La SFIRS SpA dovrà fare in modo che negli atti di concessione di credito verso i destinatari sia previsto il diritto in capo alla stessa SFIRS SpA di effettuare visite di controllo presso i destinatari che ricevono finanziamenti dal "Fondo MICROCREDITO FSE".

3. Condizioni

Ciascun soggetto coinvolto in un'Operazione è tenuto a conservare la documentazione che consenta un'adeguata ispezione:

- per un periodo di tre anni successivi alla chiusura del POR, secondo quanto previsto dall'Articolo 89.(3) del Regolamento 1083;
- per un periodo di tre anni successivi alla chiusura di un'Operazione nel contesto di una chiusura parziale del POR, secondo quanto disposto dall'Articolo 88 del Regolamento 1083.

La prova attestante la spesa, nella forma delle fatture quietanzate e della prova dei pagamenti per beni e servizi da parte dell'impresa, è richiesta soltanto come parte del processo di revisione, per giustificare l'assistenza finanziaria dei Fondi Strutturali dove la partecipazione, il prestito o la garanzia offerti ad una PMI/microimpresa siano condizionati ad una spesa in particolari beni e/o servizi.

Le norme di cui sopra non pregiudicano eventuali norme stabilite dalla Regione al fine di garantire il rispetto delle norme sugli Aiuti di Stato.

ALLEGATO E - POLITICA DI DISINVESTIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DAL FONDO MICROCREDITO FSE E NORME DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Politica di Disinvestimento

L'Autorità di Gestione ha il compito di stabilire la *exit strategy* del POR FSE 2007-2013 della Regione Sardegna dal Fondo Microcredito FSE, in coerenza con quanto previsto dall'art.43 del Regolamento Attuativo e con la Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria (COCOF_10-0014-04-EN, come modificata con COCOF10-0014-05-EN).

Almeno sei mesi prima del 31 marzo 2017, le Parti devono incontrarsi per discutere ed accordarsi sull'opportunità di prolungare il periodo di validità del presente Accordo per un ulteriore periodo o per liquidare le operazioni, anche alla luce degli esiti dell'azione del Fondo e delle valutazioni effettuate dall'Autorità di Gestione.

Entro il 30 settembre 2016 (sei mesi prima del 31 marzo 2017), salvo diverse disposizioni normative, saranno fissate dall'Autorità di Gestione, nonché dagli altri soggetti interessati, le direttive specifiche sulla politica di disinvestimento. Un potenziale scenario potrebbe essere il seguente:

- i. ricostituire il Fondo, operato dalla SFIRS SpA o da altra istituzione;
- ii. trasferire i fondi disponibili ad un'altra istituzione che si occupi di PMI/microimprese.

Le summenzionate ipotesi devono ritenersi formulate a titolo di esempio.

2. Carattere rotativo

Durante il periodo di validità del presente Accordo, le risorse che sono reintegrate nel Fondo a seguito degli investimenti effettuati, dei rimborsi di prestiti e dei fondi disponibili una volta onorate le garanzie, insieme agli interessi generati dall'attivo di cassa del Fondo, possono essere riutilizzati dal Fondo a favore delle PMI/microimprese, in coerenza con quanto previsto dall'art. 78 del Regolamento (CE) 1083/2006.

Ros



ALLEGATO F – LINEE GUIDA DI TESORERIA

Le Parti riconoscono che la sovvenzione concessa alla SFIRS SpA ai sensi del presente Accordo comprende anche il diritto di gestire la tesoreria del Fondo MICROCREDITO FSE di volta in volta depositato nel Conto corrente Fondo MICROCREDITO FSE, al netto degli importi erogati per Operazioni o per qualsiasi altro scopo in conformità del presente Accordo, e al netto degli importi che la SFIRS SpA riterrà opportuno lasciare depositati nel Conto corrente Fondo MICROCREDITO FSE per far fronte ad esigenze di liquidità. Qualsiasi importo così gestito è definito come "Fondi di Tesoreria", e la gestione degli stessi deve essere effettuata in conformità alle presenti Linee Guida di Tesoreria.

La gestione della Tesoreria effettuata a mezzo di depositi a breve termine, è stata affidata alla Banca Service Banco di Sardegna SpA, mediante appalto pubblico con procedura ristretta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163 e ss.mm.ii.

Le coordinate bancarie del conto corrente sono le seguenti:

- Intestatario c/c: Fondo Microcredito FSE
- c/o Banco di Sardegna SpA – Filiale di Cagliari, Viale Bonaria n.33 -09125 Cagliari
- CUP: E78F09000040009
- IBAN: IT 17 O 01015 04800 000070264063

La SFIRS SpA fornirà semestralmente all'Autorità di Gestione ogni informazione utile per la gestione di Tesoreria.

ALLEGATO G – LETTERA DEI COSTI

Per il pagamento dei Costi di cui all'Accordo di Finanziamento (come ivi definiti), si rimanda alle modalità ed ai termini che verranno stabiliti in una Lettera dei Costi separatamente sottoscritta dalla Regione e dalla SFIRS SpA.

BA

